



CULTI MILANO S.P.A.

PROCEDURA RELATIVA ALLA GESTIONE E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DI OPERAZIONI SUL CAPITALE

CULTI MILANO S.p.A

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA / CORPORATE HEADQUARTERS: via dell' Aprica, 12 20158 Milano

T +39 02 49784974 F Ufficio Commerciale/Acquisti +39 02 49789135 F Ufficio Amministrativo +39 02 49789166 PEC cultimilano@inpec.it
culti@culti.com www.culti.com

N. REG.IMP/MB/N. BUSINESS REG.MB PL - C.F./VAT - FISCAL CODE IT 08897430966 CAP SOC. Euro 3.095.500,00 interam. vers./Fully paid-up capital Euro 3.095.500,00 REA: MI2055576

Premessa

In applicazione dell'art. 31 del Regolamento Emittenti EGM Italia – Euronext Growth Milano – Mercato Alternativo del Capitale (il “**Regolamento Emittenti EGM**”) e del Regolamento 596/2014/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (il “**Regolamento MAR**” o “**MAR**”) e dei relativi Regolamenti delegati e di esecuzione, il Consiglio di Amministrazione di Culti Milano S.p.A. (di seguito la “**Società**” o “**Emittente**”), nella riunione del 29 marzo 2022 ha approvato le modifiche alla presente procedura relativa alla gestione delle informazioni privilegiate (la “**Procedura**”), rispetto alla versione originale approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società il 31 maggio 2017. Le modifiche sono volte a meglio adattare la Procedura alla accresciuta realtà organizzativa aziendale attuale. La presente Procedura è entrata in vigore a far tempo dalla data di inizio delle negoziazioni degli strumenti finanziari della Società su EGM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A.; le presenti modifiche entrano in vigore dal 1 aprile 2022.

L'Amministratore Delegato della Società è stato autorizzato, già con la delibera del 31 maggio 2017, ad apportare alla presente Procedura le modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie a seguito di provvedimenti di legge o regolamentari ovvero ancora le modifiche e integrazioni richieste da Borsa Italiana S.p.A., anche a seguito dell'integrazione o modificazione del Regolamento Emittenti EGM.

La presente Procedura sarà oggetto di una valutazione periodica al fine di verificarne la effettiva attuazione ed efficacia e sarà conseguentemente oggetto di revisione e aggiornamento qualora, all'esito della suddetta valutazione periodica, se ne ravvisi l'opportunità e/o la necessità.

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente Procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione delle informazioni privilegiate, *price sensitive* e di altre informazioni societarie previste dal Regolamento Emittenti EGM e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Articolo 1

Definizioni

I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto.

“**Amministratore Delegato**” indica ogni amministratore munito di deleghe di gestione della Società.

“**Azioni**” indica le azioni della Società.

“**Collegio Sindacale**” indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

“**Consiglio di Amministrazione**” indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

“**Controllate**” indica le società controllate dalla Società ai sensi dell'art. 2359 cod. civ..

"Gruppo" indica l'Emittente e le sue eventuali Controllate.

"Dipendenti" indica i dipendenti della Società.

"Elenco" indica l'elenco delle persone identificate dalla Società aventi accesso ad Informazioni Rilevanti, come disciplinato dall'articolo 4.

"Euronext Growth Advisor" (di seguito anche "EGA") indica il *Nominated Advisor* della Società.

"Informazione Privilegiata" indica un'informazione di carattere preciso, che non sia resa pubblica e che riguarda direttamente o indirettamente la Società o una delle sue Controllate o gli Strumenti Finanziari della stessa che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari.

In particolare, si deve intendere quale informazione avente "carattere preciso" quella che:

- a) si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verranno a prodursi o a un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e
- b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto (a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati. A tal proposito, nel caso di un processo prolungato volto a concretizzare una particolare circostanza o un particolare evento o nel caso di un processo prolungato che li determini, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie del medesimo processo, collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

Inoltre, per "informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari" è da intendersi l'informazione che, presumibilmente, un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

"Informazione Rilevante" indica ogni informazione idonea, anche solo potenzialmente, a diventare un'Informazione Privilegiata ma che non presenti ancora il sufficiente carattere di precisione richiesto per essere considerata come tale.

"Investor Relator" indica il responsabile della funzione *investor relation* della Società.

"Presidente del Consiglio di Amministrazione" indica il presidente del consiglio di amministrazione della Società.

"Registro" indica l'elenco delle persone identificate dalla Società aventi accesso ad Informazioni Privilegiate, come disciplinato dall'articolo 4.

"Soggetto Responsabile" indica un Amministratore Delegato individuato dal Consiglio di Amministrazione come Soggetto Responsabile ai fini della presente Procedura; in sua assenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in assenza anche di questi, l'*Investor Relator*.

"Regolamento Emittenti" indica il regolamento emittenti CONSOB adottato con delibera n.11971 del 14 maggio 1999 e sue successive modifiche ed integrazioni.

"SDIR" indica il servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata ai sensi della normativa applicabile CONSOB, che provvede alla diffusione di tali informazioni al pubblico, a Borsa Italiana e a CONSOB.

“**Strumenti Finanziari**” indica complessivamente gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della Direttiva 2014/65/UE e citati nella sezione C dell’allegato I della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

“**Strumenti Finanziari Derivati**” indica ogni strumento finanziario definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), della direttiva 2014/65/UE e citato nell’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della stessa.

“**Strumenti Finanziari Collegati**” indica ogni prodotto finanziario, anche non ammessi alla negoziazione o per i quali non è stata richiesta l’ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione, il cui valore in tutto o in parte è determinato direttamente o indirettamente in relazione al prezzo di uno Strumento Finanziario (ivi inclusi i derivati).

“**TUF**” indica il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*), nel testo di volta in volta vigente.

Articolo 2

Destinatari della Procedura

1. La presente Procedura ha come obiettivo la definizione delle regole organizzative e comportamentali da osservare per la gestione delle informazioni destinate, anche solo potenzialmente, a diventare Informazioni Privilegiate e di quelle che lo siano diventate, nonché alla loro diffusione. La presente Procedura è destinata a tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche che, in ragione della attività lavorativa o professionale svolta, abbiano accesso, su base occasionale o regolare, alle Informazioni Rilevanti o alle Informazioni Privilegiate inerenti Culti e/o le Controllate (di seguito congiuntamente i “**Destinatari**”).

2. La Società, al fine di rispettare gli obblighi di comunicazione delle Informazioni Privilegiate, deve attivarsi per ottenere tempestivamente dalle proprie Controllate le necessarie informazioni e fare in modo che le Controllate:

- i. adottino le opportune disposizioni atte a garantire il rispetto degli obblighi di cui alla presente Procedura;
- ii. individuino un soggetto che sia responsabile della identificazione delle informazioni riguardanti la propria società, astrattamente idonee a configurarsi quali Informazioni Privilegiate, e a comunicarle al Soggetto Responsabile, unitamente ai nominativi dei soggetti aventi accesso a tali informazioni; e
- iii. inviino al Soggetto Responsabile ogni informazione che possa essere utile alla identificazione di Informazioni Privilegiate ed alla tenuta del Registro e dell’Elenco, secondo quanto previsto dalla presente Procedura.

Articolo 3

Obblighi e divieti dei Destinatari

1. Conformemente a quanto disposto dall’art. 17 MAR e dall’art. 114 del TUF, la Società deve comunicare al pubblico, senza indugio, le Informazioni Privilegiate relative alla stessa, anche se

generatesi in sue Controllate, con strumenti tecnici in linea con le norme tecniche di attuazione di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione, del 29 giugno 2016, mediante un comunicato (di seguito “**Comunicato**”), da emanarsi con le modalità indicate nell’articolo 11 che segue.

2. I Destinatari, al fine sia di tutelare l’interesse della Società al riserbo sui propri affari sia di mantenere la protezione di flussi informativi interni ed evitare abusi di mercato, devono trattare con la massima riservatezza tutte le Informazioni Rilevanti e/o le Informazioni Privilegiate di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni.

3. I Destinatari sono tenuti a:

- i. mantenere riservati tutti i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei propri compiti;
- ii. utilizzare i suddetti documenti e le suddette informazioni esclusivamente nell’espletamento delle proprie funzioni;
- iii. rispettare scrupolosamente la presente Procedura;

4. È fatto divieto ai Destinatari:

- i. utilizzare Informazioni Privilegiate al fine di acquisire o cedere gli Strumenti Finanziari cui tali informazioni si riferiscono, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente o divulgandole a terzi, e prima della loro diffusione ai sensi della presente Procedura e secondo le disposizioni di legge applicabili;
- ii. utilizzare Informazioni Privilegiate, annullando o modificando un ordine concernente uno Strumento Finanziario al quale le informazioni si riferiscono, qualora tale ordine sia stato inoltrato prima che lo stesso Soggetto Interessato entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate;
- iii. raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Rilevanti e/o delle Informazioni Privilegiate in proprio possesso, ad effettuare operazioni sugli Strumenti Finanziari cui tali Informazioni si riferiscono;
- iv. divulgare, diffondere o comunicare in qualunque modo tali informazioni a persone diverse da quelle nei cui confronti la comunicazione si rende necessaria per consentire l’esercizio delle relative funzioni nell’ambito della Società.

5. Il Soggetto Responsabile fa in modo che i Destinatari, diversi dai dipendenti della Società o delle Controllate e da quanti non siano già vincolati da obblighi di riservatezza per doveri di ufficio o di appartenenza ad Albi professionali, siano vincolati ad accordi di riservatezza in merito alle informazioni che possano diventare Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate, ai sensi di quanto previsto dalla presente Procedura.

Articolo 4

Registro ed Elenco

1. La Società, a cura del Soggetto Responsabile, istituisce e aggiorna:

- i. un registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate che indica, per ciascuna specifica Informazione Privilegiata, le persone che hanno accesso alla stessa (di seguito il “**Registro**”);
- ii. un elenco delle persone che hanno accesso ad informazioni potenzialmente idonee a diventare Informazioni Privilegiate (di seguito l’“**Elenco**”).

2. L’Elenco è istituito con la finalità di assicurare la tracciabilità delle persone che hanno avuto accesso ad informazioni in uno stadio anteriore al loro perfezionarsi come Privilegiate. Pertanto, tale Elenco rimane alimentato sintantoché l’informazione (i) non si perfezioni come Privilegiata e, dunque, sia resa oggetto di Comunicato, oppure (ii) pur perfezionandosi come Privilegiata, sia fatta oggetto di procedura di ritardo ai sensi dell’articolo 6 che segue.

3. Registro ed Elenco sono ciascuno organizzati in sezioni distinte, in base – rispettivamente – alle singole Informazioni Privilegiate, oggetto di ritardo nel Comunicato, o alle Informazioni Rilevanti. In ciascuna delle sezioni vengono indicate tutte le persone che hanno avuto accesso a tale tipologia di informazioni.

4. Quando una informazione diventa Informazione Privilegiata, le persone iscritte nell’Elenco vengono inserite nel Registro, se la Società decide di avviare la procedura di ritardo. Il Registro contiene altresì una sezione supplementare, detta degli “accessi permanenti”, non creata in funzione della esistenza di una specifica Informazione Privilegiata. Tale sezione comprende unicamente le persone che, per funzione o per posizione, possono avere accesso a tutte le Informazioni Privilegiate presso la Società. Le persone che vengono iscritte nel Registro sono informate senza indugio della avvenuta iscrizione e delle conseguenze legali che comporta il venir meno agli obblighi di riservatezza relativi alle Informazioni Privilegiate.

5. Il Soggetto Responsabile aggiorna il Registro e l’Elenco. In particolare, cancella una persona iscritta nel Registro allorché l’informazione per cui la stessa è stata iscritta sia divenuta, successivamente all’attivazione della procedura di ritardo, di dominio pubblico, per qualsiasi ragione, anche in esito alla emissione di un Comunicato da parte della Società oppure qualora una informazione perda il carattere di “privilegiata” senza che la stessa sia stata comunicata al pubblico. I dati relativi ai soggetti iscritti nel Registro sono mantenuti per almeno cinque anni dopo l’elaborazione o l’aggiornamento.

6. La Società provvede opportunamente a (i) tracciare il percorso delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate, rendendo trasparente e ricostruibile *ex post* la circolazione delle stesse; (ii) verificare l’adeguatezza di controlli e sanzioni in tema di violazione degli obblighi interni di riservatezza; (iii) limitare e controllare l’accesso alle Informazioni Rilevanti ed alle Informazioni Privilegiate, assicurandone la sicurezza organizzativa, fisica e logica, anche tramite la strutturazione su diversi livelli di accesso, la protezione dei relativi supporti informatici (parole chiave, crittografia, *etc.*) e l’imposizione di limiti alla circolazione di dati e documenti.

Articolo 5

Valutazione del carattere “privilegiato” delle informazioni e trattamento delle Informazioni Privilegiate

1. Gli Amministratori Delegati della Società sono responsabili di valutare, con l’assistenza del

Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, se non Amministratore Delegato, tutte le informazioni riguardanti la Società e/o le Controllate che essi ritengono Informazioni Rilevanti di cui vengano a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte, anche su segnalazione dei Destinatari.

2. La valutazione del carattere privilegiato delle informazioni, da effettuare nei più brevi tempi tecnici possibili, e, pertanto, la necessità di procedere a una comunicazione al mercato, è effettuata dagli Amministratori Delegati, sentito l'EGA.

3. Il Soggetto Responsabile gestisce in modo costante la mappatura dei flussi informativi per includere eventuali nuove categorie di Informazioni Rilevanti in così da (i) individuare, in via continuativa e con precisione, le persone che hanno accesso a tali informazioni ed (ii) evitare che soggetti che, per le funzioni che svolgono, giungano in possesso di Informazioni Rilevanti che non hanno motivo di conoscere, pregiudicandone l'eventuale carattere privilegiato.

4. La Società può diffondere i dati previsionali e gli obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, nonché i dati contabili di periodo, a condizione che tali dati siano messi a disposizione del pubblico con le modalità previste per le Informazioni Privilegiate di cui all'articolo 9 della Procedura. La pubblicazione mediante il Comunicato dei dati previsionali e degli obiettivi quantitativi prescinde da qualsiasi valutazione circa l'idoneità di tali informazioni di influire sensibilmente sui prezzi dei relativi strumenti finanziari.

Articolo 6

Ritardo nella comunicazione delle Informazioni Privilegiate

1. Ai sensi dell'art. 17, paragrafo 4, MAR, la Società può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni ivi previste, e precisamente qualora:

- i. la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società¹;

¹ Secondo le linee guida dell'ESMA (ottobre 2016), un elenco non esaustivo delle condizioni per poter ritardare la comunicazione di informazioni privilegiate include le seguenti circostanze:

- quanto agli interessi legittimi: (i) l'emittente sta conducendo trattative il cui esito sarebbe probabilmente compromesso dalla comunicazione immediata al pubblico; (ii) la sostenibilità finanziaria dell'emittente risulta in serio e imminente pericolo; (iii) le informazioni privilegiate si ricollegano a decisioni prese o a contratti stipulati dall'organo direttivo i quali necessitano, in conformità con le leggi, dell'approvazione di un altro organo diverso dall'Assemblea; (iv) l'emittente ha sviluppato un prodotto o un'invenzione; (v) l'emittente sta esaminando le condizioni poste da un'autorità pubblica su un'operazione già annunciata; (vi) l'emittente sta pianificando l'acquisto o la vendita di partecipazioni azionarie rilevanti.
- quanto agli effetti fuorvianti: (i) le informazioni privilegiate sono sostanzialmente differenti dalla precedente dichiarazione pubblica dell'emittente in merito all'argomento a cui fanno riferimento le informazioni privilegiate; (ii) le informazioni privilegiate riguardano il fatto che gli obiettivi finanziari dell'emittente non saranno probabilmente raggiunti, laddove tali obiettivi siano stati precedentemente annunciati in forma pubblica; e (iii) le informazioni privilegiate sono in contrasto con le aspettative del mercato, laddove tali aspettative siano fondate su segnali precedentemente inviati dall'emittente al mercato, quali interviste, campagne promozionali itineranti o qualsivoglia altro tipo di comunicazione organizzata dall'emittente o con il consenso del medesimo.
- quanto alla situazione in cui l'emittente non è in grado di garantire la riservatezza: (i) include situazioni in cui un (*rumour*) si riferisca in modo esplicito a informazioni privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata, quando tale (*rumour*) è sufficientemente accurato da indicare che la riservatezza di tali informazioni non è più garantita (art. 17, paragrafo 7, MAR); inoltre (ii) quando l'emittente o un soggetto che agisca in suo nome comunica informazioni privilegiate a terzi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione ha l'obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale (a meno che il terzo sia tenuto ad un obbligo di riservatezza

- ii. il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico; e
- iii. la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali Informazioni Privilegiate².

2. In presenza di una Informazione Rilevante che a breve potrebbe ragionevolmente acquisire natura di Informazioni Privilegiate, gli Amministratori Delegati, prima della decisione in merito alla natura privilegiata dell'informazione, valutano se sussistano le condizioni per poterne eventualmente ritardare la comunicazione al pubblico ai sensi della MAR, in conformità alle previsioni di cui al precedente paragrafo 1, individuando, altresì, una probabile durata del periodo di ritardo. Per le informazioni che assumono natura privilegiata in modo non prevedibile, la valutazione è svolta nel più breve tempo possibile, successivamente all'accertamento della natura privilegiata dell'informazione.

3. Laddove le analisi preliminari di cui al paragrafo 2 che precede non consentano di escludere la decisione di ritardare la pubblicazione, la Società, in ossequio ai presidi e alle procedure previste dal Regolamento di Esecuzione 2016/1055/UE, deve (i) utilizzare uno strumento tecnico che assicuri l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle Informazioni in questione; nonché (ii) preparare una stima della data e, se del caso, dell'ora della probabile pubblicazione dell'Informazione Privilegiata. Qualora non dovesse esserne più garantita la riservatezza dell'Informazioni Privilegiata la cui pubblicazione è stata ritardata, la Società deve adottare ogni misura organizzativa che consenta la pubblicazione delle Informazioni Privilegiate nel più breve tempo possibile.

4. In ogni caso, durante il periodo di ritardo nella comunicazione delle Informazioni Privilegiate e fino alla pubblicazione del Comunicato, perdurano gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 8 e l'iscrizione dei destinatari nel Registro. Inoltre, l'*Investor Relator* predispone una bozza di eventuale comunicazione al pubblico, da diffondere nell'ipotesi in cui venga meno una delle condizioni che consentono il ritardo e si assicura che le persone coinvolte nel processo di pubblicazione siano pronte.

5. Nel caso in cui:

- i. sia rilevato un *rumor* che si riferisca in modo esplicito all'Informazione Privilegiata oggetto di ritardo, se tale *rumor* è sufficientemente accurato da indicare che la riservatezza di tale informazione non è più garantita;
- ii. vengano comunicate Informazioni Privilegiate a terzi non vincolati a un obbligo di riservatezza

(art. 17, paragrafo 8, MAR).

² Ai sensi del Considerando (49) MAR, "la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate da parte di un emittente è indispensabile per evitare l'abuso di tali informazioni e assicurare che gli investitori non vengano fuorviati. Gli emittenti dovrebbero quindi essere tenuti a comunicare al pubblico quanto prima le informazioni privilegiate. Tuttavia, tale obbligo può, in determinate circostanze particolari, ledere i legittimi interessi dell'emittente. In tali circostanze, dovrebbe essere consentito di ritardare la comunicazione, a condizione che il ritardo non sia suscettibile di fuorviare il pubblico e che l'emittente sia in grado di garantire la riservatezza delle informazioni in questione". Il Considerando (50) precisa: "ai fini dell'applicazione degli obblighi relativi alla comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e al rinvio di tale comunicazione, stabiliti dalla presente Procedura, i legittimi interessi possono riferirsi in particolare alle circostanze seguenti, che non costituiscono un elenco esaustivo: a) negoziazioni in corso, o elementi connessi, nel caso in cui la comunicazione al pubblico possa comprometterne l'esito o il normale andamento. In particolare, nel caso di minaccia grave e imminente per la solidità finanziaria dell'emittente, anche se non rientrante nell'ambito delle disposizioni applicabili in materia di insolvenza, la comunicazione al pubblico delle informazioni può essere ritardata per un periodo limitato di tempo qualora essa rischi di danneggiare gravemente gli interessi degli azionisti esistenti o potenziali, in quanto pregiudicherebbe la conclusione delle trattative miranti ad assicurare il risanamento finanziario a lungo termine dell'emittente; b) decisioni adottate o ai contratti conclusi dall'organo direttivo di un emittente la cui efficacia sia subordinata all'approvazione di un altro organo dell'emittente, qualora la struttura dell'emittente preveda la separazione tra tali organismi, a condizione che la comunicazione al pubblico dell'informazione prima dell'approvazione, combinata con il simultaneo annuncio che l'approvazione è ancora in corso, rischi di compromettere la corretta valutazione dell'informazione da parte del pubblico"

in violazione della presente Procedura; o

- iii. gli Amministratori Delegati valutino che siano venute meno le ragioni che giustificavano il ritardo,

gli Amministratori Delegati informano il Soggetto Responsabile che dispone l'immediata pubblicazione di un Comunicato secondo la procedura di cui all'articolo 9, aggiornando conseguentemente il Registro dei soggetti interessati. In particolare, la comunicazione deve avvenire entro il lasso temporale necessario per la redazione del comunicato stampa in modo da consentire una valutazione completa e corretta dell'informazione da parte del pubblico e per la sua successiva trasmissione allo SDIR. Qualora l'informazione divenga privilegiata in seguito alla chiusura dei mercati, ai fini della corretta tempistica di pubblicazione, la Società non tiene conto della circostanza che i mercati saranno chiusi durante il giorno festivo seguente.

6. Immediatamente dopo la pubblicazione del comunicato relativo alle Informazioni Privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi dei precedenti paragrafi, la Società dà notizia a Consob dell'avvenuto ritardo mediante una comunicazione scritta che spiega le modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni previste dalla MAR. La notifica alla Consob è effettuata tramite le modalità tecniche indicate della stessa Consob.

Articolo 7

Possibili eventi generatori di Informazioni Privilegiate

1. Di seguito si indicano, a titolo esemplificativo, alcuni eventi che potrebbero configurarsi come evento o circostanza rilevante ai sensi della presente Procedura (ciascuno, il "Fatto Rilevante" o cumulativamente i "Fatti Rilevanti"):

- ingresso in, o ritiro da, settori di *business*;
- dimissioni o nomina di consiglieri di amministrazione o di sindaci;
- acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività e/o asset o di rami d'azienda;
- rinuncia all'incarico da parte della società di revisione;
- operazioni sul capitale, ivi inclusi aumenti (anche mediante *accelerated bookbuilding*) e riduzioni del capitale sociale;
- offerte pubbliche di acquisto o scambio o altre operazioni legate alla modifica del controllo della Società;
- emissioni di *warrant*, obbligazioni o altri titoli di debito;
- modifiche dei diritti e/o delle caratteristiche degli Strumenti Finanziari quotati;
- perdite che incidono in modo rilevante sul patrimonio netto;
- operazioni di fusione e scissione;
- conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi rilevanti;

- modifica dei piani di investimento;
- modifiche alle *policy* di distribuzione dei dividendi;
- variazioni dei risultati di periodo attesi (*profit warning* e *earning surprise*);
- conclusione di procedure relative a beni immateriali quali invenzioni, brevetti o licenze;
- controversie legali di particolare rilevanza, sia attive sia passive;
- modifiche dei rapporti bancari in essere e, in particolare, revoca di affidamenti bancari;
- cambiamenti nel personale strategico della Società;
- operazioni sulle azioni proprie e *buy-back*;
- ricevimento e/o cancellazione di ordini di rilievo da parte dei clienti;
- presentazione di istanze o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali;
- richiesta di ammissione a procedure concorsuali;
- insolvenze di importanti debitori;
- operazioni con parti correlate (come definite nel regolamento adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate);
- rilascio da parte della società di revisione di un giudizio con rilievi, di un giudizio negativo ovvero la dichiarazione dell'impossibilità di esprimere un giudizio;
- situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato, annuali o semestrali, nonché le informazioni e le situazioni contabili qualora, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni;
- le deliberazioni con le quali il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, il bilancio semestrale abbreviato e i resoconti intermedi di gestione; e
- ingresso in nuovi (o uscita da) mercati.

Sono Fatti Rilevanti concernenti indirettamente la Società e/o il Gruppo e gli Strumenti Finanziari, gli impatti per la Società e/o il Gruppo derivanti da:

- i. dati o rapporti pubblicati da pubbliche autorità dedite alle rilevazioni statistiche;
- ii. analisi delle società di *rating*, ricerche raccomandazioni concernenti valutazioni degli Strumenti Finanziari;
- iii. provvedimenti governativi di carattere fiscale, regolamentare o comunque concernenti i mercati di sbocco della Società e/o del Gruppo;
- iv. provvedimenti della società di gestione del mercato relativi alla regolamentazione dello stesso; nonché
- v. provvedimenti dell'autorità di vigilanza del mercato o della concorrenza.

Sono criteri utili all'identificazione delle Informazioni Privilegiate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le tipologie di eventi, l'impatto sulle attività fondamentali della Società, la portata innovativa, le dimensioni di un'operazione, il potenziale impatto sulle attese degli investitori, il rilievo per il settore.

Articolo 8

Riservatezza in fase di formazione di Informazioni Privilegiate

1. I Destinatari pongono in essere ogni misura e cautela atta a:
 - i. evitare l'accesso e la circolazione di informazioni riservate che possano avere natura di Informazioni Privilegiate a persone non autorizzate, mantenendo riservati tutti i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei propri compiti;
 - ii. utilizzare i suddetti documenti e le suddette informazioni esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni;
 - iii. assicurare che l'apertura e la distribuzione della corrispondenza pervenuta tramite il servizio postale sia operata nel rispetto dei criteri di riservatezza.
2. I Destinatari che dispongano di documenti o informazioni riservati devono custodirli in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee misure di sicurezza, i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato.
3. Il mittente documenti cartacei e/o elettronici aventi ad oggetto Informazioni Privilegiate deve evidenziarne il carattere strettamente riservato apponendo la dicitura italiana 'STRETTAMENTE RISERVATO' o similare.
4. I Destinatari sono personalmente responsabili della conservazione della documentazione riservata di cui entrano in possesso e curano che detta documentazione sia conservata in luogo idoneo a consentirne l'accesso solo alle persone autorizzate. In caso di smarrimento di documenti relativi a Informazioni Privilegiate, i Soggetti Rilevanti e i Dipendenti coinvolti ne informano senza indugio il Soggetto Responsabile, specificandone condizioni e circostanze, affinché questo possa adottare gli opportuni provvedimenti, ivi inclusa la pubblicazione di un Comunicato.

Articolo 9

Divulgazione delle Informazioni Privilegiate

1. La Società, quanto prima possibile, comunica al pubblico le Informazioni Privilegiate che la riguardano direttamente mediante apposito Comunicato, secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva nonché assicurandosi di non commercializzare le proprie attività. In particolare, la diffusione delle stesse Informazioni Privilegiate deve essere effettuata quanto prima possibile e cioè trascorso il lasso di tempo strettamente necessario per (i) procedere alla redazione del Comunicato stesso e diffonderlo; nonché (ii) riflettere sulla sussistenza delle condizioni necessarie per ritardarne la pubblicazione.
2. La Società, anche avvalendosi dell'ufficio *Investor Relator*, deve procedere a comunicare al pubblico dette informazioni simultaneamente (nella medesima giornata), nel caso di divulgazione

intenzionale, e senza indugio (nello stesso giorno in cui gli Amministratori Delegati abbiano avuto notizia dell'avvenuta divulgazione), nel caso di divulgazione non intenzionale.

3. Gli Amministratori Delegati provvedono, altresì, anche con l'ausilio dell'*Investor Relator*, a predisporre una bozza di comunicato completa e corretta rispetto alle Informazioni Privilegiate da pubblicare e la inviano all'EGA per sua opportuna conoscenza e commenti. Immediatamente dopo aver ricevuto l'assenso dell'EGA sul contenuto di tale comunicato, il Soggetto Responsabile provvede a rendere pubbliche le comunicazioni relative alle Informazioni Privilegiate mediante SDIR. Resta fermo che le informazioni trasmesse mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato si intendono trasmesse anche a Borsa Italiana S.p.A.³

4. La Società, dopo aver pubblicato le Informazioni Privilegiate, le deve conservarle sul proprio sito *web* per un periodo di almeno cinque anni. Il sito *web* della Società deve soddisfare i seguenti requisiti:

- i. consentire agli utenti di accedere alle Informazioni Privilegiate ivi pubblicate senza discriminazioni e gratuitamente;
- ii. consentire agli utenti di reperire le Informazioni Privilegiate in una sezione facilmente identificabile del sito stesso;
- iii. assicurare che le Informazioni Privilegiate pubblicate indichino chiaramente la data e l'ora della divulgazione e che siano presenti in ordine cronologico.

5. La comunicazione al pubblico di informazioni relative alle Controllate, che possano essere considerate Informazioni Privilegiate, è in ogni caso responsabilità della Società. Le società del Gruppo, diverse dalla Società stessa, devono quindi astenersi dal diffondere al pubblico in autonomia Informazioni Privilegiate.

Articolo 10

Operazioni sul capitale

1. Ferma restando la disciplina relativa alle Informazioni Privilegiate, i comunicati relativi ad operazioni effettuate sul capitale dovranno rispettare quanto previsto dalla Procedura per le Operazioni sul Capitale, approvata dal EGM in vigore dal 25 ottobre 2020, nella sua versione di volta in volta in vigore.

Articolo 11

Violazioni del divieto di comunicazione di Informazioni Privilegiate

1. L'abuso di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa nei confronti di coloro che hanno commesso tali illeciti e possono, altresì, dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della Società.

2. La violazione degli obblighi stabiliti dalla presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall'autorità giudiziaria, costituisce un grave danno per la Società anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico-finanziario.

³ Si ricorda che qualsiasi comunicato veicolato tramite SDIR deve essere vagliato dall'EGA prima della sua diffusione anche se le informazioni in esso contenute non abbiano carattere di Informazioni Privilegiate.

La violazione implica inoltre la possibilità di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società.

3. In caso di violazione da parte di un Amministratore, l'Amministratore interessato non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.

4. Se commessa da Dipendenti, la violazione degli obblighi di cui alla presente Procedura può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento per giusta causa, esponendo inoltre la persona che ha commesso la violazione al rischio delle sanzioni penali e amministrative.

5. Qualora la Società fosse sanzionata per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura, il Consiglio di Amministrazione potrà provvedere ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, per ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni, fatto salvo ogni ulteriore reclamo per danni, anche d'immagine.